



**TRIBUNALE di AGRIGENTO**

Il Giudice,

letta l'istanza presentata da [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. PUCCIO ROSARIA e ANGELO PISANO;

considerato che le parti danno atto di un precedente procedimento (VG 1130/2015) ove era stato nominato, quale professionista con funzioni di OCC, l'avv. Luca Vetro; osservato che non può dirsi integrato il presupposto di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. civ. Sez. I Ord., 26/11/2018, n. 30534); nella fattispecie, invece il giudice, all'udienza del 31.1.2018 si è limitato a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza; considerato che, venendo in rilievo una proposta migliorativa della precedente, il professionista con funzioni di OCC, avv. Luca Vetro, a suo tempo nominato nel procedimento VG 1130/2015 - cui si dispone sin d'ora la riunione con il presente - , ha già provveduto a depositare la relazione particolareggiata agglomata con attestazione di attendibilità e fattibilità;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3; visto l'art. 10 l. n. 3/2012;

osservato che al procedimento si applica l'istituto della sospensione feriale prevista dall'art. 1, comma 1 della legge 742/1969 non essendo prevista alcuna deroga specifica;

**DISPONE**

Preliminarmente la riunione del presente procedimento al procedimento VG 1130/2015 - professionista già nominato con funzioni di OCC avv. Luca Vetro;

**DISPONE**

che il debitore istante curi l'iscrizione a ruolo del procedimento presso la sezione Fallimentare del Tribunale di Agrigento che provvederà alla formazione di nuovo fascicolo;

**FISSA**

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza dinnanzi a sé del 5 settembre 2019 ore 11,00

**DISPONE**

Che il professionista con funzioni di OCC avv. Luca Vetro provveda a comunicare la proposta e il presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza tenuto conto della sospensione feriale dei termini, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, L. 3/2012, con espresso avviso ai creditori che possono far pervenire, al professionista nominato con funzioni di OCC, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta; e con l'espresso avviso che in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene

che abbiano prestato consenso per silenzio assenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

**STABILISCE**

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista con funzioni di O.C.C. con oscuramento dei dati sensibili;

**DISPONE**

che sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi

Agrigento, 17/06/2019

Il Giudice  
Silvia Capitano

